

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 18 ottobre 2000, n. 0365/Pres.

**Regolamento recante criteri e modalità per il riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni di cooperative e per la vigilanza su società e associazioni costituite per la gestione di fondi mutualistici, di cui all'articolo 6 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28.**

Art. 1

*(Soggetti richiedenti il riconoscimento della personalità giuridica)*

1. Le associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela di cooperative che intendono costituire i fondi mutualistici previsti dall'articolo 6 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28 e dall'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, chiedono il riconoscimento della personalità giuridica di cui agli articoli 12 e seguenti del Codice civile.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono:

- a) le associazioni previste dall'articolo 16, primo comma della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;
- b) le associazioni previste dall'articolo 20, primo comma lettera b, della legge medesima autorizzate a svolgere attività di vigilanza.

3. Le associazioni regionali costituite per la gestione dei fondi mutualistici previsti dall'articolo 6 della legge regionale n. 28/1999 e dall'articolo 11 della legge n. 59/1992, al fine di esercitare detta attività, chiedono il riconoscimento della personalità giuridica di cui agli articoli 12 e seguenti del Codice civile.

Art. 2

*(Criteri per il riconoscimento della personalità giuridica)*

1. Il riconoscimento della personalità giuridica di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 1 viene concesso, previa domanda del rappresentante legale dell'associazione di cui all'articolo 3, con decreto del Presidente della Giunta regionale che contestualmente approva lo statuto dell'associazione.

2. Il riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela di cooperative di cui al comma 1 dell'articolo 1, è concesso quando sia verificato che:

a) le finalità statutarie dell'associazione richiedente attengono alla rappresentanza, assistenza e tutela di cooperative aderenti;

b) la sede dell'associazione è situata nel territorio regionale;

c) le finalità statutarie dell'associazione richiedente si esauriscono nell'ambito del territorio regionale;

d) l'associazione richiedente possiede i mezzi finanziari adeguati al perseguimento delle finalità di cui alla lettera a).

3. Il riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni regionali costituite per la gestione dei fondi mutualistici di cui al comma 3 dell'articolo 1, è concesso quando sia verificato che :

a) le finalità statutarie dell'associazione richiedente attengono esclusivamente alla promozione e al finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica e all'incremento dell'occupazione;

b) la sede dell'associazione è situata nel territorio regionale;

c) le finalità statutarie dell'associazione richiedente si esauriscono nell'ambito del territorio regionale;

d) l'associazione richiedente possiede i mezzi finanziari adeguati al perseguimento delle finalità di cui alla lettera a);

e) lo statuto delle associazioni prevede la partecipazione di diritto di tutte le società cooperative e dei loro consorzi aderenti alle associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 1;

f) lo statuto prevede espressamente l'utilizzo e il reinvestimento degli utili per le finalità di cui alla lettera a).

4. Ogni modificazione o integrazione dello statuto dell'associazione, successiva alla concessione del riconoscimento della personalità giuridica di cui al comma 1, previa domanda del rappresentante legale dell'associazione è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 3

*(Domanda di riconoscimento  
della personalità giuridica)*

1. La domanda di riconoscimento della personalità giuridica di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 1, è sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione richiedente, deve essere in regola con le disposizioni sul bollo e va indirizzata al Presidente della Giunta regionale.

2. Alla domanda di cui al comma 1 vanno allegati i seguenti documenti:

a) la deliberazione degli organi sociali competenti che contenga la richiesta di riconoscimento di cui al comma 1 e il conferimento del relativo potere di rappresentanza al soggetto che sottoscrive la domanda;

b) la copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto redatti nella forma dell'atto pubblico;

c) la dichiarazione autocertificata da cui risultino le cariche sociali attribuite e gli associati esistenti al momento della presentazione della domanda di cui al comma 1.

d) la documentazione relativa al possesso dei mezzi finanziari adeguati di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d) e all'articolo 2, comma 3, lettera d).

Art. 4

*(Società per la gestione dei fondi mutualistici)*

1. Le società per azioni costituite per la gestione dei fondi mutualistici di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 28/1999 ed aventi sede nel territorio regionale, chiedono l'approvazione dell'atto costitutivo contenente lo statuto al fine di esercitare detta attività.

Art. 5

*(Criteri per l'approvazione  
dell'atto costitutivo e dello statuto)*

1. La domanda di approvazione di cui all'articolo 4 è sottoscritta dal legale rappresentante della società richiedente, deve essere in regola con le disposizioni sul bollo e va indirizzata al Presidente della Giunta regionale.

2. L'approvazione di cui al comma 1 è assentita quando sia verificato che:

a) l'oggetto sociale della società richiedente attiene esclusivamente alla promozione e al finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica e all'incremento dell'occupazione;

b) il capitale sociale è sottoscritto in misura non inferiore all'80 per cento dalla associazione che ne promuove la costituzione;

c) la sede della società è situata nel territorio regionale;

d) le finalità statutarie della società richiedente si esauriscono nell'ambito del territorio regionale;

e) l'atto costitutivo prevede espressamente l'utilizzo e il reinvestimento degli utili per le finalità di cui alla lettera a);

f) l'atto costitutivo prevede espressamente che le azioni siano trasferite solamente con il preventivo assenso dell'assemblea dei soci.

3. Ogni modificazione o integrazione dell'atto costitutivo o dello statuto successiva all'approvazione di cui al comma 1, è approvata, previa domanda del rappresentante legale della società, con decreto del Presidente della Giunta regionale.

#### Art. 6

##### *(Domanda di approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto)*

1. La domanda di approvazione di cui al comma 1 dell'articolo 5 è sottoscritta dal legale rappresentante della società richiedente, deve essere in regola con le disposizioni sul bollo e va indirizzata al Presidente della Giunta regionale.

2. Alla domanda di cui al comma 1 vanno allegati i seguenti documenti:

a) la deliberazione degli organi sociali competenti che contenga la richiesta di approvazione di cui al comma 1 e il conferimento del relativo potere di rappresentanza al soggetto che sottoscrive la domanda;

b) la copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto redatti nella forma dell'atto pubblico;

c) la dichiarazione autocertificata da cui risultino le cariche sociali attribuite e i soci esistenti al momento della presentazione della domanda di cui al comma 1.

d) la documentazione relativa alla sottoscrizione del capitale sociale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b).

Art. 7  
*(Vigilanza sulle associazioni  
e sulle società costituite per la gestione  
dei fondi mutualistici)*

1. Le associazioni e le società costituite per la gestione dei fondi mutualistici di cui agli articoli 4 e 6 sono soggette alla vigilanza della Regione, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 28/1999.

2. I soggetti di cui al comma 1 sottopongono il proprio bilancio alla certificazione annuale da parte di società di revisione iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 13 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 19, le quali svolgono la propria attività di verifica avuto riguardo alla normativa vigente in materia.

3. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono alla Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato, gli atti di seguito indicati entro sessanta giorni dalla rispettiva adozione:

a) il bilancio d'esercizio corredato dalla relazione esplicativa nella quale siano espresse le modalità di utilizzo dei fondi;

b) verbali assembleari di approvazione del bilancio;

c) la certificazione di cui di cui al comma 2;

d) l'adozione delle cariche sociali;

e) le modificazioni e integrazioni di statuto e atto costitutivo.

4. La Direzione di cui al comma 3 verifica che le modalità di utilizzo dei fondi mutualistici siano conformi alla legge 31 gennaio 1992 n. 59 e idonee al perseguimento delle finalità di cui agli articoli 2, comma 3, lettera a) e 5, comma 2, lettera a).